

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 2 del Decreto legislativo n.62/2017) viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione scolastica. Il collegio docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Descrittori del comportamento	Livello
Alunno/a dimostra:	
Comportamento responsabile e corretto nei confronti dei compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, interesse costante e partecipazione assidua alle lezioni, assenze irrilevanti, serio svolgimento dei compiti o consegne, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza, ordine e cura del materiale scolastico, nessuna sanzione disciplinare	Esemplare
Comportamento responsabile e corretto nei confronti dei compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni, frequenza assidua, costante svolgimento dei compiti o consegne, puntuale rispetto delle regole di classe, del regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza, ordine e cura del materiale scolastico, nessuna sanzione disciplinare.	Ottimo
Comportamento generalmente corretto nei confronti dei compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, interesse costante e apprezzabile partecipazione alle lezioni, assenze occasionali, diligente svolgimento dei compiti o consegne, soddisfacente rispetto delle regole di classe, del regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza, ordine e cura del materiale didattico, occasionali sanzioni di tipo A o B o C..	Distinto
Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, frequenza regolare o saltuaria, partecipazione discontinua alle lezioni, sommario svolgimento dei compiti o consegne, saltuario rispetto delle regole di classe, del regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza, superficiale cura del materiale didattico, sanzioni disciplinari del tipo B o C o D reiterate.	Buono
Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, del Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente, scarsa partecipazione al dialogo educativo con frequenza regolare o saltuaria, disinteresse per l'attività didattica, negligenza abituale, alterna osservanza delle regole di classe, del regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza, superficiale cura del materiale scolastico, sanzioni di tipo A, B, C, D, E e reiterazioni.	Sufficiente
Per l'attribuzione di insufficiente in condotta si rimanda al Decreto del	Insufficiente

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, numero 122, art. 7, comma 2. (Regolamento sulla valutazione) La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e al quale si possa attribuire la responsabilità, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede, dei comportamenti che:

- a) Prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la sanzione deve prevedere l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni;
- b) Prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- c) Che violano i doveri di frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- d) Che violano il dovere di rispettare il capo d'istituto, i

docenti, il personale tutto della scuola e i propri compagni; c) Che violano il dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola

LEGENDA:

- a) Richiamo verbale semplice.
- b) Richiamo verbale e comunicazione per le vie brevi alle famiglie.
- c) Richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alle famiglie, anche relativamente ad assenze ingiustificate.
- d) Richiamo scritto sul registro di classe convocazione dei genitori.
- e) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.

La fascia di appartenenza sarà deliberata in modo collegiale e terrà conto sia della presenza di almeno quattro descrittori tra quelli contenuti nella tabella sopra allegata. A metà del II Quadrimestre le famiglie degli alunni che maturano una flessione nella valutazione del comportamento rispetto al Quadrimestre, ricevono comunicazione anche per le vie brevi.